



COMUNICATO UFFICIALE N. 344
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 294/AA al N. 312/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibia

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 631 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Franco ROVETTI, Mirco LUCCHESI, Vittorio FABIANI e della società ASD SPORTING BOZZANO avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO ROVETTI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING BOZZANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/2020 al sig. FABIANI Vittorio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

MIRCO LUCCHESI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 44 Regolamento L.N.D, per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/2020 al sig. FABIANI Vittorio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

VITTORIO FABIANI, dirigente della A.S.D. SPORTING BOZZANO, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art.39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 Regolamento L.N.D, per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. SPORTING BOZZANO, partecipante al campionato di Seconda Categoria, Girone A, Regione Toscana, stagione sportiva 2019/2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

ASD SPORTING BOZZANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Franco ROVETTI, al tecnico Mirco LUCCHESI, ed al dirigente FABIANI Vittorio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mirco LUCCHESI, Vittorio FABIANI, dal Sig. Franco ROVETTI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della società ASD SPORTING BOZZANO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco ROVETTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Mirco LUCCHESI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio FABIANI, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SPORTING BOZZANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 743 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano BANDECCHI e Luca LEONE, e della società TERNANA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BANDECCHI, Presidente della Ternana Calcio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere assunto, al termine della gara Potenza – Ternana del 12 gennaio 2020 (campionato Lega Pro), nel recinto antistante l'ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso, per tono e gestualità, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all'incontro in questione;

LUCA LEONE, Direttore Sportivo della Ternana Calcio S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 37, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere utilizzato espressioni blasfeme sia al 24° minuto che, poi, al 27° minuto del secondo tempo dell'incontro Potenza-Ternana del 12 gennaio 2020 (campionato Lega Pro), nonché in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere assunto, al termine della citata gara, nel recinto antistante l'ingresso degli spogliatoi, un atteggiamento minaccioso ed offensivo, nei confronti del collaboratore della Procura federale presente all'incontro in questione;

TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio Presidente, Sig. Stefano Bandecchi, ed al proprio dirigente Luca Leone;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luca LEONE e Stefano BANDECCHI in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della società TERNANA CALCIO S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 6000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Stefano Bandecchi, € 4750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Luca LEONE, e € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Massimo FERRERO e della società U.C. SAMPDORIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FERRERO, Presidente della U.C. Sampdoria S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in essere, un comportamento volgare ed antisportivo, sia gestuale che verbale, durante la gara Sampdoria – Juventus, disputata in data 18/12/2019, svoltasi a Genova, valevole per la 22^a giornata del campionato di calcio Serie A Tim, in occasione del goal del calciatore della Sampdoria, Gianluca Caprari;

U.C. SAMPDORIA S.P.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopra indicato Presidente al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IENCA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.C. SAMPDORIA S.P.A. e dal Sig. Massimo FERRERO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Massimo FERRERO, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società U.C. SAMPDORIA S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 606 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele MAGINI, Luca FIORAVANTI e della società U.S. MOLINENSE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE MAGINI, Presidente e legale rappresentante della società U.S. MOLINENSE A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione all'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore ed in relazione al C.U. n.1 del 02.07.2019 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020), per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento dell'attività di allenatore della squadra della società U.S. MOLINENSE A.S.D. partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali Firenze Girone A stagione sportiva 2019/2020, al sig. FIORAVANTI Luca soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

LUCA FIORAVANTI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione al C.U. n. 1 del 02.07.2019 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2019/2020) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra della società U.S. MOLINENSE A.S.D. partecipante al Campionato Giovanissimi Provinciali Firenze Girone A stagione sportiva 2019/2020, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

U.S. MOLINENSE A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele MAGINI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società U.S. MOLINENSE A.S.D. e dal Sig. Luca FIORAVANTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per

il Sig. Raffaele MAGINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca FIORAVANTI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. MOLINENSE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco PEPI, Rocco IUDICELLI, e della società A.S.D.NUOVA NISCEMI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO PEPI, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, della società ASD NUOVA NISCEMI, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS, per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico IUDICELLI Rocco, tesserato quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali;

ROCCO IUDICELLI, Tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed dell'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, e dal C.U. n.1 del 02.07.2018 SGS, perché tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. NUOVA NISCEMI quale allenatore per la squadra Allievi Regionale Maschile, ha altresì svolto, in assenza di tesseramento da parte della società A.S.D. NUOVA NISCEMI di altro allenatore abilitato, anche l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali;

A.S.D. NUOVA NISCEMI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti Francesco PEPI ed al tecnico Rocco IUDICELLI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PEPI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA NISCEMI, e Rocco IUDICELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Francesco PEPI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rocco IUDICELLI, e di € 100 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA NISCEMI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 465 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonino RATTENUTI e della società ASD DON CARLO MISILMERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO RATTENUTI, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti della società A.C.D. DON CARLO MISILMERI in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 39, lettera Fd) del Regolamento del Settore e dal C.U. n. 1 del 02.07.2018 Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2018/2019), per non aver provveduto a tesserare nella stagione sportiva 2018/2019, per la conduzione tecnica della squadra partecipante ai campionati Under 15 Regionale e Under 17 Regionale un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed aver consentito e comunque non impedito al tecnico CHIARACANE Giuseppe, tesserato quale collaboratore per la prima squadra (campionato Promozione) della stessa società, di svolgere l'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato Under 17 Regionale;

ASD DON CARLO MISILMERI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel presente provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino RATTENUTI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DON CARLO MISILMERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonino RATTENUTI e € 100 (cento/00) di ammenda per la società ASD DON CARLO MISILMERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 597 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Michele ACCARINO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE ACCARINO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 105.889) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), dell'art. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art. 23, comma 2 N.O.I.F., in relazione all'art. 17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver effettuato gli aggiornamenti obbligatori previsti per l'abilitazione in suo possesso nella stagione sportiva 2018/2019, all'epoca della sua attività di preparatore dei portieri della rappresentativa regionale del Comitato Regionale Campania Under 19-Juniores, tanto da avere il patentino (licenza Uefa B) scaduto il 31.12.2015 e per non aver ottemperato al versamento della quota annuale di iscrizione all'albo (ultimo pagamento effettuato il 18.07.2017 relativo alla stagione sportiva 2017/2018);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele ACCARINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Michele ACCARINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele DI COSTANZO, avente ad oggetto la seguente condotta:
- RAFFAELE DI COSTANZO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art. 23, comma 2, delle NOIF, nonché in relazione all'art.17, commi 3, e 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato, nel corso della stagione sportiva 2018/2019 all'epoca della sua attività di selezionatore della rappresentativa calcio a 5 del Comitato Regionale Campania Under 19-Juniores, al versamento di svariate quote annuali di iscrizione all'albo (ultimo pagamento effettuato l'08.11.2011 relativo alla stagione sportiva 2011/2012);
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele DI COSTANZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Raffaele DI COSTANZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 497 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, Pietro BUONOCORE, e della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO IVAN DEMETRIO MAZZAMUTO, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società Paternò Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 38, commi 1 e 6 delle NOIF, nonché all'art. 39, lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all'allenatore di base di III categoria, Sig. Pietro BUONOCORE, privo di tesseramento a tal titolo, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 18-19 in favore della società A.S.D. PATERNO' CALCIO, partecipante al campionato categoria Under 19 Regionale, fase provinciale, e specificatamente nelle gare ufficiali del 4.11.2018, 12.11.2018 e 18.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Biancavilla, Sporting Viagrande e Leo Soccer S. Gregorio, per aver omesso di tesserare un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società PATERNO' CALCIO, categoria Under 19 Regionali, fase provinciale, S.S. 18-19;

PIETRO BUONOCORE, allenatore di base di III categoria all'epoca dei fatti, codice n. 34123, tesserato in qualità di dirigente accompagnatore, in violazione dell'art. 4, comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della S.S. 18-19 in favore della società A.S.D. PATERNO' CALCIO, categoria Under 19 Regionali, fase provinciale, privo di tesseramento, e specificatamente nelle gare ufficiali del 4.11.2018, 12.11.2018 e 18.11.2018, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Biancavilla, Sporting Viagrande e Leo Soccer S. Gregorio;

A.S.D. PATERNÒ CALCIO, responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest'ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l'ordinamento federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. PATERNÒ CALCIO, e Pietro BUONOCORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano Ivan Demetrio MAZZAMUTO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Pietro BUONOCORE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PATERNÒ CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 607 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri, Raffaele PIPOLA, Vittorio ESPOSITO, Pietro DIANA e della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE PIPOLA, Presidente della A.S.D. Calcio Pomigliano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 23, comma 1 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Pietro Diana di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della ASD Calcio Pomigliano, benché lo stesso fosse privo di tesseramento per la predetta società all'epoca dei fatti, il tutto come emerge dalle distinte ufficiali delle gare Sant'Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 27.10.2019, valevole per il campionato Serie C Femminile in cui il Sig. Pietro Diana è indicato come allenatore, e come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant'Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C, in cui il Sig. Pietro Diana è indicato come allenatore in seconda, nonché per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Vittorio Esposito di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l'attività di allenatore in favore della ASD Calcio Pomigliano, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica come emerge dalla distinta ufficiale della gara: Sant'Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019 valevole per la Coppa Italia Serie C in cui il Sig. Vittorio Esposito è indicato come allenatore;

VITTORIO ESPOSITO, Dirigente della A.S.D. Calcio Pomigliano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019/2020, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Calcio Pomigliano come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant'Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C in cui è indicato come allenatore;

PIETRO DIANA, Allenatore di base iscritto all'albo del Settore Tecnico all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, ed all'art. 38, comma 1 delle NOIF, poiché nella stagione sportiva 2019/2020 pur non essendo regolarmente tesserato all'epoca dei fatti ha svolto le funzioni di allenatore in favore della A.S.D. Calcio Pomigliano, come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant'Egidio Femminile – ASD Calcio Pomigliano del 27.10.2019, valevole per il campionato Serie C Femminile, in cui è indicato come allenatore e come emerge dalla distinta ufficiale della gara Sant'Egidio Femminile –

ASD Calcio Pomigliano del 08.09.2019, valevole per la Coppa Italia Serie C in cui è indicato come allenatore in seconda;

A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli odierni avvisati Sig.ri Raffaele Pipola, Vittorio Esposito, e Pietro Diana, al momento della commissione del fatto, e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele PIPOLA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, Vittorio ESPOSITO, e Pietro DIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele PIPOLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vittorio ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Pietro DIANA, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe LO GATTO e della società U.S.D. PAOLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LO GATTO, Presidente della società U.S.D. PAOLANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto in data 04.01.2018, la richiesta di tesseramento e l'accordo economico relativi all'allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89, proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale), e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 05.01.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; per avere ribadito, nell'ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 02.01.2019 e dell'11.02.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019);

U.S.D. PAOLANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto dal Sig. LO GATTO GIUSEPPE e dalla condotta del soggetto, riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme sui citati documenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe LO GATTO in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAOLANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LO GATTO e € 1000 (mille/00) di ammenda per la società U.S.D. PAOLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 239 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Ciro ANNUNZIATA e Arcangelo ANNUNZIATA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CIRO ANNUNZIATA, legale rappresentante della società A.S.D. Torrese dal 6.8.2016 al 5.9.2017, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Magliacano Simone Onofrio, formalmente dirigente della società A.S.D. Torrese, in realtà svolgesse un ruolo che è stato ritenuto di amministratore di fatto della società A.S.D. Torrese dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R., e in tale ruolo:

a) detenesse ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria n. 14 fatture del valore imponibile complessivo di € 90.400,00 per operazione ritenute inesistenti, poi indicate nella dichiarazione IVA della società per l'anno di imposta 2016 presentata in Torre del Greco il 3.3.2017, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;

b) indicasse nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2017, presentata in Torre del Greco il 28.1.2019, costi non documentati e ritenuti inesistenti per un totale di € 706.678,00, con conseguente prospettata evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 170.049,60, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.;

c) indicasse nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2016, presentata in Torre del Greco il 26.1.2018, 24 fatture per operazioni ritenute inesistenti dell'importo complessivo di € 90.400,00, quali elementi passivi fittizi, con conseguente prospettata evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 18.888,00, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.

Con ciò determinando un indebito vantaggio, in aperta violazione della normativa federale in materia gestionale ed economica;

ARCANGELO ANNUNZIATA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Torrese, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, e segnatamente

per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Magliacano Simone Onofrio, formalmente dirigente della società A.S.D. Torrese, in realtà svolgesse un ruolo che è stato ritenuto di amministratore di fatto della società A.S.D. Torrese dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R., e in tale ruolo:

a) detenesse ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria n. 21 fatture dell'importo complessivo di € 76.676,26 per operazioni ritenute inesistenti, poi indicate nelle dichiarazioni IVA della società per gli anni di imposta 2017 e 2018 presentate in Torre del Greco il 30.4.2018 e il 29.4.2019, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R. al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;

b) indicasse nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2017, presentata in Torre del Greco il 28.1.2019, costi non documentati e ritenuti inesistenti per un totale di € 706.678,00, con conseguente prospettata evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 170.049,60, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.;

c) indicasse nella dichiarazione dei redditi della società per il periodo di imposta 2016, presentata in Torre del Greco il 26.1.2018, 24 fatture per operazioni ritenute inesistenti dell'importo complessivo di € 90.400,00, quali elementi passivi fittizi, con conseguente prospettata evasione dell'imposta sul reddito delle società pari a € 18.888,00, secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata all'esito delle indagini del procedimento penale n. 5595/19 R.N.R.

Con ciò determinando un indebito vantaggio, in aperta violazione della normativa federale in materia gestionale ed economica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro ANNUNZIATA e dal Sig. Arcangelo ANNUNZIATA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 24 mesi di inibizione per il Sig. Ciro ANNUNZIATA e di 24 mesi di inibizione per il Sig. Arcangelo ANNUNZIATA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. SORA CALCIO 1907 avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. SORA CALCIO 1907, per responsabilità oggettiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Matheus Bispo De Queiros, il quale, in occasione del tesseramento con la società stessa, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giovanni Palma in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. SORA CALCIO 1907;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SORA CALCIO 1907.
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 307/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Loni PARNAFELLI, Mario CHECCHI, Antonio MICHIEZI, e della società ASD CASTRUM MONTEROTONDO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LONI PARNAFELLI, allenatore di base all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2019-2020 tesserato come allenatore della A.S.D. Castrum Monterotondo ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Mario Checchi, dirigente accompagnatore della medesima società, il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto nella stagione 2019-2020 le funzioni di allenatore di fatto della A.S.D. Castrum Monterotondo come emerso nel corso delle indagini e come ammesso in sede di audizione dagli stessi soggetti oggi avvisati;

MARIO CHECCHI, Dirigente accompagnatore della A.S.D. Castrum Monterotondo all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2019-2020 benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica ha svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Castrum Monterotondo come emerso nel corso delle indagini e come ammesso in sede di audizione dagli stessi soggetti oggi avvisati;

ANTONIO MICHIEZI, Presidente della A.S.D. Castrum Monterotondo, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 23 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Mario Checchi, dirigente accompagnatore della A.S.D. Castrum Monterotondo nella stagione sportiva 2019-2020, di svolgere di fatto l'attività di allenatore in favore della A.S.D. Castrum Monterotondo al posto dell'allenatore abilitato Sig. Loni Parnafelli, benché il Sig. Mario Checchi non fosse iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica;

A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Loni PARNAFELLI, Mario CHECCHI, Antonio MICHIEZI, in proprio

e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CASTRUM MONTEROTONDO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Loni PARNAFELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mario CHECCHI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. ANTONIO MICHIEZI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTRUM MONTEROTONDO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 308/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. BROTHERS CASA AMICA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al mancato tesseramento del Tecnico Responsabile della squadra partecipante al Campionato di Seconda Categoria organizzato dalla LND – CR Sicilia, da parte del Sig. Antonio Cumbo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Giuseppe Curallo in qualità di legale rappresentante della società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. BROTHERS CASA AMICA.
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 309/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 618 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Marco CARBONI e della società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CARBONI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Kosmoto Monastir, in violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor Matteo Zanda, tesserato per la società Kosmoto Monastir in qualità di calciatore, svolgesse di fatto anche l'attività di preparatore dei portieri nell'interesse della stessa società per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato a tale titolo;

A.S.D. KOSMOTO MONASTIR, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco CARBONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 mese di inibizione per il Sig. Marco CARBONI e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. KOSMOTO MONASTIR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 310/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S.D. SILVI CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D.SILVI CALCIO, sorta dalla fusione tra la società ASD Silvi e la società ASD Borgo Santa Maria, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Sig. Matteo Iommarini , calciatore della A.S.D. Borgo Santa Maria all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere eluso il vincolo di giustizia sportiva, presentando in data 13.07.2018, assistito dall'avvocato di fiducia Avv. Cristiano Aretusi del foro di Teramo, atto di denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, nei confronti del Sig. Sandro Iezzi senza aver richiesto la prescritta autorizzazione federale e comunque senza che la stessa fosse stata concessa e quindi in violazione dell'art. 30 c. 2 dello Statuto Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva formulata dal Sig. Antonio DEL VECCHIO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SILVI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SILVI CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 698 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi AMENDOLA, Ennio BRUNO, e della società USD MANOCALZATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI AMENDOLA, Presidente della società USD Manocalzati all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 2, 2 comma 1 e 2, 32 comma 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva vigente per aver consentito la partecipazione dei Sigg. Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi in posizione irregolare, e Andrea Califano in posizione irregolare e non tesserato nella gara USD Manocalzati / Eclanese 1932 Calcio del 11.11.19 valevole per il campionato Juniores under 19 Regionale;

ENNIO BRUNO, Dirigente Accompagnatore della società USD Manocalzati all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 2, 2, comma 1 e 2, e 32, comma 2 e 7 del Codice di Giustizia, e artt. 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società USD Manocalzati in occasione della gara USD Manocalzati / Eclanese 1932 Calcio del 11.11.19, valevole per il campionato Juniores under 19 Regionale, in cui sono stati impiegati, nelle fila dell'USD Manocalzati, in posizione irregolare, in quanto fuori quota i Sigg.ri Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi, e per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del seguente calciatore: Andrea Califano, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara;

USD MANOCALZATI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati Sigg. Luigi Amendola, e Bruno Ennio, nonché Sabino Bottone, Antonio De Micco, Simone Barzaghi e Andrea Califano;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi AMENDOLA, in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società USD MANOCALZATI, e da Ennio BRUNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi AMENDOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ennio BRUNO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società USD MANOCALZATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Kangyang ZANG e della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ZHANG KANGYANG, Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione all'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di una "storia" pubblicata sul social network "instagram" in data 2.3.2020, con riferimento alla rimodulazione del calendario del campionato di Serie A, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del dott. Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kangyang ZANG, e dal Sig. Giuseppe Marotta, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 8000,00 (ottomila/00) di ammenda per il Sig. Kangyang ZANG, e € 5000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 30 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina